

**Ordinanza  
sugli emolumenti di verificaione e di controllo in  
materia di metrologia  
(Ordinanza sugli emolumenti di verificaione, OEm-V<sup>1</sup>)**

del 23 novembre 2005 (Stato 1° ottobre 2018)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011<sup>2</sup> sulla metrologia (LMetr),<sup>3</sup>

*ordina:*

**Art. 1<sup>4</sup>**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificaione) e dai laboratori di verificaione autorizzati conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 2012<sup>5</sup> sulle competenze in materia di metrologia:

- a. per la verificaione e il controllo di strumenti di misurazione;
- b. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.

<sup>2</sup> Se la verificaione viene effettuata dall'Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l'ordinanza del 5 luglio 2006<sup>6</sup> sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia.

**Art. 2**            Assoggettamento

<sup>1</sup> Si riscuotono emolumenti:

- a. per le verificazioni iniziali;
- b. per i controlli nell'ambito dell'esame della stabilit  di misura di strumenti di misurazione;

RU **2005** 5655

<sup>1</sup> Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 4787).

<sup>2</sup> RS **941.20**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7243).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7243).

<sup>5</sup> RS **941.206**

<sup>6</sup> RS **941.298.2**

c.<sup>7</sup> per il controllo successivo secondo l'articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;

d.<sup>8</sup> per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell'ordinanza del 5 settembre 2012<sup>9</sup> sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.

<sup>2</sup> Sono tenuti a pagare gli emolumenti:

a. l'utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;

b.<sup>10</sup> le persone responsabili secondo l'articolo 32 OIQ nei casi di cui al capoverso 1 lettera d.

### **Art. 3** Determinazione degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

<sup>2</sup> Gli emolumenti per pezzo e l'indennità oraria sono stabiliti nell'allegato.

<sup>3</sup> Quando lo strumento di misurazione non figura nell'allegato, l'emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

### **Art. 3a**<sup>11</sup> Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l'inizio dell'anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l'aumento sia almeno del 5 per cento dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento.

### **Art. 4** Sconto di quantità

<sup>1</sup> Gli sconti di quantità previsti dall'allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un'unica commissione e verificati in un medesimo luogo.

<sup>2</sup> Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all'assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.

### **Art. 5** Supplemento per straordinari

<sup>1</sup> Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell'assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7243).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7243).

<sup>9</sup> RS **941.204**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7243).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 4787).

<sup>2</sup> Tale supplemento è del:

- a. 25 per cento dell'emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all'inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;
- b. 50 per cento dell'emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.

<sup>3</sup> Il supplemento viene fatturato separatamente.

#### **Art. 6** Disborsi

<sup>1</sup> I disborsi sono parte addizionale dell'emolumento e sono fatturati separatamente.

<sup>2</sup> Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:

- a. i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
- b. i viaggi e il tempo di viaggio;
- c. il tempo d'attesa, purché imputabile all'assoggettato;
- d. il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
- e. gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
- f. gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall'utilizzatore dello strumento di misurazione;
- g. il piccolo materiale e il materiale d'uso corrente indispensabile quali le piastre di verificaazione, le scale e il materiale di fissazione;
- h. l'imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
- i. i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificaazione;
- j. le misurazioni effettuate da terzi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificaazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.

<sup>4</sup> I laboratori di verificaazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.

#### **Art. 7** Emolumenti per una verificaazione, un controllo o l'ispezione generale inefficaci

Se una verificaazione, un controllo o l'ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all'assoggettato, possono essere addebitati l'emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.

**Art. 8** Devoluzioni ai Cantoni e al METAS<sup>12</sup>

<sup>1</sup> Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificaione devolvono:

- a. il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificaione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell'equipaggiamento informatico;
- b. il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest'ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificaione.

<sup>2</sup> Degli emolumenti di verificaione riscossi, i laboratori di verificaione versano al METAS l'importo stabilito nell'allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l'assistenza ordinaria dal METAS.

<sup>3</sup> Gli uffici e i laboratori di verificaione di verificaione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti.<sup>13</sup>

**Art. 9** Anticipo

Gli organi d'esecuzione possono esigere dall'assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustificano, segnatamente in caso di domicilio all'estero o di pagamenti arretrati.

**Art. 10** Fatturazione e decisione di tassazione

<sup>1</sup> La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori.

<sup>2</sup> Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione.

**Art. 11** Esigibilità e interesse di mora

<sup>1</sup> L'emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall'esigibilità.

<sup>3</sup> Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.

**Art. 12** Prescrizione

<sup>1</sup> Il diritto d'esigibilità dell'emolumento si prescrive in cinque anni.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

<sup>3</sup> A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7243).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 4787).

**Art. 13** Diritto vigente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>14</sup> sulle tasse di verificaione è abrogata.

**Art. 14** Disposizione transitoria

Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all'entrata in vigore della presente ordinanza.

**Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

<sup>14</sup> [RU 1985 1740, 1993 134, 1999 133, 2003 3531]

*Allegato*<sup>15</sup>  
(art. 3, 4 e 8)

## Emolumenti di verificaione e di controllo

### A Indennità oraria

- 1 L'indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è di 123 franchi.
- 2 Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d'ora sono arrotondate per eccesso.

### B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione

#### 1 Misure di lunghezza

Gli emolumenti di verificaione sono stabiliti come segue: il pezzo fr.

- |     |  |  |       |
|-----|--|--|-------|
| 1.1 | Misure di lunghezza  |  |       |
|     | fino a 1 m   |  | 7.70  |
|     | oltre 1 m  |  | 11.60 |
| 1.2 | Calibri  |  | 28.10 |
| 1.3 | Calibri elettronici con calcolatore  |  | 35.80 |
| 1.4 | Sconti   |  |       |
|     | Sconti di quantità per più di dieci misure delle cifre 1.1–1.3 e facenti parte della stessa commissione: |  |       |
|     | da 11 a 20 pezzi   |  | 10 %  |
|     | a partire da 21 pezzi  |  | 15 %  |

#### 2 Botti e serbatoi

- |       |                                     |                            |              |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2.1   | Botti di legno                      | in base al tempo impiegato |              |
| 2.2   | Botti di altri materiali e serbatoi |                            |              |
| 2.2.1 | Emolumento di base                  | per commissione            | fr. 94.60    |
| 2.2.2 | Emolumento supplementare:           |                            |              |
|       | categoria in dm <sup>3</sup>        |                            | il pezzo fr. |
|       | fino a 50                           |                            | 9.90         |
|       | oltre 50 fino a 100                 |                            | 13.—         |
|       | oltre 100 fino a 200                |                            | 17.30        |

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'11 set. 2009 (RU 2009 4787). Aggiornato dai n. I delle O del 4 mag. 2011 (RU 2011 2191) e del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3247).

categoria in dm <sup>3</sup>	il pezzo fr.
oltre 200 fino a 300	21.60
oltre 300 fino a 400	25.90
oltre 400 fino a 500	30.10
oltre 500 fino a 600	34.50
oltre 600 fino a 700	38.80
oltre 700 fino a 800	43.10
oltre 800 fino a 900	47.40
oltre 900 fino a 1000	51.70
Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più	40.50

### 2.2.3 Verificazioni in aziende

Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate installazioni con coinvolgimento di manodopera interna all'azienda, gli emolumenti di cui alle cifre 2.2.1 e 2.2.2 sono ridotti fino al 50 per cento, conformemente al minore tempo impiegato dal verificatore.

## 3 Impianti di misurazione per liquidi

Gli emolumenti di verificaazione sono stabiliti come segue:

### 3.1 Pompe di misurazione a stantuffo

#### 3.1.1 Pompe di misurazione con getto di quantità corrispondente a un'alzata intera o parziale dello stantuffo

	per pompa	fr. 28.60
Supplemento	per suddivisione	fr. 3.30

#### 3.1.2 Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza dispositivo di prepagamento:

– verificaazione senza controllo del rapporto della miscela	per stantuffo	fr. 33.—
– verificaazione con controllo del rapporto della miscela	in base al tempo impiegato	

### 3.2 Contatori di volume e contatori di massa

#### 3.2.1 Impianti di misurazione per il riempimento di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso)

in base al tempo impiegato

#### 3.2.2 Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido e gas naturale esclusi)

	per contatore	fr. 68.20
– Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura	per contatore	fr. 19.80
– Supplementi per automatici a banconote	per automatico	fr. 30.80
	per contatore	fr. 12.30
– Supplementi per automatici a carte	per automatico	fr. 38.50

		per contatore	fr. 12.30
	Nel caso di automatici combinati (a banconote e a carte) il supplemento è riscosso una sola volta per contatore.		
3.2.3	Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso)		
3.2.3.1	Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto controllato		
	estrazione con pompa o forza di gravità		
	– fino a 1000 L/min	per contatore	fr. 146.30
	– più di 1000 L/min	per contatore	fr. 192.50
	Impianti di misurazione per l'approvvigionamento di aerei in base al tempo impiegato		
	Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura, per ogni prodotto controllato fr. 19.80		
3.2.3.2	Impianti di misurazione per altri liquidi (latte escluso) in base al tempo impiegato		
3.2.4	Impianti di misurazione per il latte		
3.2.4.1	Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici (impianti compatti)		
	– solamente erogazione o raccolta	per contatore	fr. 184.80
	– per erogazione e raccolta	per contatore	fr. 246.40
3.2.4.2	Impianti di misurazione stazionari per il riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto in base al tempo impiegato		
3.2.4.3	Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione in base al tempo impiegato		
3.3	...		
3.4	Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente indicatore di densità		
	Controllo in condizioni di laboratorio in base al tempo impiegato		
<b>4</b>	<b>Pesi</b>		
	Gli emolumenti di verifica sono stabiliti come segue: il pezzo fr.		
4.1	Pesi della classe M <sub>3</sub>	fino a 500 g	4.—
		1 kg, 2 kg	4.60
		5 kg	6.60
		10 kg	9.90
		20 kg	13.20
		50 kg	19.80
			il pezzo fr.
4.2	Pesi delle classi M <sub>2</sub> , M <sub>1</sub> e F <sub>2</sub>	fino a 500 g	7.70
		1 kg, 2 kg	8.80
		5 kg	13.20



		10 kg	19.80
		20 kg	26.40
4.3	Pesi della classe F <sub>1</sub>	1 mg fino a 1 kg	14.30
		2 kg fino a 10 kg	26.40
		20 kg	40.70
4.4	Pesi della classe E <sub>2</sub>	1 mg fino a 1 kg	27.50
		2 kg fino a 20 kg	79.20
4.5	Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante prelievo o l'aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari all'80 per cento al massimo degli emolumenti di cui alle cifre 4.1-4.3.		
4.6	Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo non sono compresi negli emolumenti di cui alle cifre 4.1-4.4 e sono pertanto conteggiati a parte quali disbori in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato.		
4.7	Se la verificaazione di pesi delle classi F <sub>1</sub> ed E <sub>2</sub> è effettuata da un laboratorio di verificaazione, la parte dell'emolumento devoluta al METAS corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificaazione, ma al massimo a 2.80 franchi per peso.		

## 5 **Balance**

### 5.1 **Balance a funzionamento non automatico**

#### 5.1.1 **Gli emolumenti di verificaazione (controllo fino alla portata massima) sono stabiliti come segue:**

portata				per dispositivo di carico fr.
		fino a	5 kg	24.80
oltre	5 kg	fino a	20 kg	31.40
oltre	20 kg	fino a	50 kg	39.10
oltre	50 kg	fino a	100 kg	47.30
oltre	100 kg	fino a	200 kg	57.20
oltre	200 kg	fino a	500 kg	73.20
oltre	500 kg	fino a	1 000 kg	89.10
oltre	1 000 kg	fino a	2 000 kg	108.90
oltre	2 000 kg	fino a	5 000 kg	140.80
oltre	5 000 kg	fino a	10 000 kg	154.—
oltre	10 000 kg	fino a	20 000 kg	193.60
oltre	20 000 kg	fino a	50 000 kg	229.90
oltre	50 000 kg	fino a	100 000 kg	286.—
oltre	100 000 kg			484.—

#### 5.1.2 **Balance con particolare dispositivo di carico che dev'essere dotato di un dispositivo particolare al momento della verificaazione (ad es. balance aeree o con recipiente) emolumento di base più 50 %**

#### 5.1.3 **Balance con doppio dispositivo indicatore emolumento di base più 10 %**

5.1.4	Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili: per ogni dispositivo di carico	emolumento di cui alle cifre 5.1.1–5.1.3 più 20 %
5.1.5	Bilance a portate multiple	emolumento di base più 20 %
5.1.6	Bilance a livelli multipli	emolumento di base più 20 %
5.1.7	Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione:	10 % dell'emolumento di base, tuttavia al massimo fr. 16.50
5.1.8	Bilance indicatrici del prezzo pesatura statica	emolumento di base più fr. 66.— in base al tempo impiegato
5.2	Bilance a funzionamento automatico:	in base al tempo impiegato

## 6 Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Gli emolumenti di verificaione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue:

6.1	Strumenti di misurazione dei componenti gassosi	per strumento	fr. 154.—
6.2	Strumenti di misurazione del fumo diesel	per strumento	fr. 165.—
6.3	Strumenti combinati	per strumento	fr. 308.—

## 7 Strumenti di misurazione delle quantità di gas

Gli emolumenti di verificaione sono stabiliti come segue:

### 7.1 Contatori

#### 7.1.1 Contatori di gas a pareti deformabili

deflusso nominale in m <sup>3</sup> /h		il pezzo fr.
	fino a 6	20.—
	6 fino a 10	25.30
oltre	10 fino a 16	33.20
oltre	16 fino a 25	37.30
oltre	25 fino a 40	46.60
oltre	40 fino a 65	93.20
oltre	65 fino a 100	146.40
oltre	100 fino a 160	226.30
oltre	160 fino a 250	332.80
oltre	250 fino a 400	425.70

#### 7.1.2 Altri contatori di gas

deflusso nominale in m <sup>3</sup> /h		il pezzo fr.
	fino a 100	466.40
oltre	100 fino a 250	492.80
oltre	250 fino a 400	558.80
oltre	400 fino a 1000	665.50
oltre	1000 fino a 2500	1199.—

	oltre 2500 fino a 4000	1463.—
	oltre 4000 fino a 10000	1732.50
	Se la verificaazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato.	
7.2	Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas	emolumento per pezzo fr.
	Prima verificaazione con misurazione precedente	732.60
	Verificaazione successiva sul luogo d'impiego	292.60
	Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione	220. —
7.3	Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressione	in base al tempo impiegato
7.4	Parte da devolvere al METAS	
7.4.1	Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.1	30 % dell'emolumento di verificaazione
7.4.2	Strumenti di misurazione secondo la cifra 7.2	20 % dell'emolumento di verificaazione
<b>8</b>	<b>Strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche</b>	
8.1	<b>Verificaazione dei contatori d'elettricità</b>	
	L'ammontare dell'emolumento per la verificaazione riscosso dai laboratori di verificaazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell'emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificaazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificaazione effettuata.	
8.1.1	Emolumento di base	fr. 31.60
8.1.2	Supplementi	
	I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all'emolumento di base:	
8.1.2.1	Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di controllo a campione secondo la procedura di controllo statistico per contatori d'elettricità	0
8.1.2.2	Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di verificaazioni	60
8.1.2.3	Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettronico	60
8.1.2.4	Contatori d'elettricità con la funzione di misurazione dell'energia reattiva	60

8.1.2.5	Contatori d'electricità con le funzioni di misurazione della potenza o di creazione del profilo di carico	60
8.1.2.6	Misurazioni superiori alla media	in base al tempo impiegato

### 8.1.3 Calcolo dell'emolumento totale di una commissione

Per commissione si intende la verifica di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L'emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L'emolumento iniziale e l'emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell'emolumento cumulato di cui alle cifre 8.1.1 e 8.1.2.

numero di contatori per commissione	emolumento iniziale	emolumento per pezzo
1 fino a 10	900	10
11 fino a 20	300	70
21 fino a 40	500	60
più di 40	700	55

## 8.2 Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile

L'ammontare dell'emolumento per la verifica riscosso dai laboratori di verifica dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell'emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verifica segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verifica effettuata.

8.2.1 Emolumento di base fr. 89.10

### 8.2.2 Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all'emolumento di base:

#### 8.2.2.1 Prova d'isolazione

tensione massima del materiale elettrico

fino a 1,2 kV	35
oltre 1,2 kV fino a 36 kV	100
oltre 36 kV fino a 52 kV	200

#### 8.2.2.2 Misurazione del rapporto di trasformazione

tensione massima del materiale elettrico

trasformatori di corrente e di tensione per il primo campo di misurazione

trasformatori di tensione per ogni campo di misurazione supplementare

fino a 1,2 kV	0	20
oltre 1,2 kV fino a 36 kV	60	30
oltre 36 kV fino a 52 kV	180	55

#### 8.2.2.3 Supplemento per trasformatori di corrente

	intensità di corrente primaria nominale	per il primo nucleo	per ogni nucleo in più
	fino a 800 A	0	20
	oltre 800 A fino a 2000 A	70	35
	oltre 2000 A fino a 5000 A	250	70
8.2.2.4	Grandezze nominali secondarie divergenti dai valori normati convenzionali		in base al tempo impiegato
8.2.3	Calcolo dell'emolumento totale di una commissione		
	Per commissione si intende la verificaazione di trasformatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L'emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni trasformatore verificato. L'emolumento iniziale e l'emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell'emolumento cumulato di cui alle cifre 8.2.1 e 8.2.2.		
	numero di trasformatori per commissione	emolumento iniziale	emolumento per pezzo
	1 fino a 3	0	100
	4 fino a 9	50	85
	10 fino a 18	200	70
	più di 18	550	50
8.3	<b>Verificaazione di altri trasformatori di misura</b>		
	L'emolumento per la verificaazione di trasformatori diversi da quelli di cui alla cifra 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.		
8.4	<b>Procedura di controllo statistico per i contatori d'elettricità</b>		
8.4.1	Disposizioni generali		
	Gli emolumenti di cui alla cifra 8.4 sono fatturati all'utilizzatore. Se l'utilizzatore si fa rappresentare da un mandatario che funge da interlocutore esclusivo del laboratorio di verificaazione e del METAS per il lotto in questione, gli emolumenti sono fatturati al mandatario. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori rappresentati dallo stesso mandatario, tutti gli emolumenti e le parti degli emolumenti a carico di questi utilizzatori sono fatturati al mandatario.		
8.4.2	Controllo dei campioni di un lotto		
	L'emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui alla cifra 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l'emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.		
8.4.3	Formalità amministrative relative a un lotto		
	L'emolumento per le formalità amministrative relative a un lotto si compone dell'emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.		

8.4.3.1 Emolumento di base fr. 9000.00

Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, questo emolumento di base è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.

Se il METAS approva o ordina altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi esso può fissare un emolumento di base più basso.

8.4.3.2 Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all'emolumento di base:

8.4.3.2.1 Per ogni utilizzatore o mandatario 1.4

8.4.3.2.2 Per ogni utilizzatore o mandatario, se la notifica avviene prima del 1° gennaio del terzo anno successivo alla fabbricazione del contatore 4.5

8.4.3.2.3 In caso di impegno superiore alla media per le formalità amministrative relative al lotto (fatturazione solo con l'autorizzazione del METAS) in base al tempo impiegato

## 8.5 Parte da devolvere al METAS

8.5.1 per i contatori d'elettricità, per ogni verificaione per pezzo: 17 % dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.1.1

8.5.2 per i trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile, per ogni verificaione per pezzo: 17 % dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.2.1

8.5.3 per trasformatori di misura diversi da quelli di cui alla cifra 8.5.2, per ogni verificaione per pezzo: 17 % dell'emolumento in base al tempo impiegato (cifra 8.3)

8.5.4 Per i contatori d'elettricità verificati secondo la procedura di controllo statistico

8.5.4.1 Controllo dei campioni di un lotto: parte dell'emolumento da devolvere di cui alla cifra 8.5.1

8.5.4.2 Formalità amministrative relative a un lotto, a prescindere dal risultato del controllo: 34 % dell'emolumento di base di cui alla cifra 8.4.3.1

## 9 Misuratori di energia termica

Gli emolumenti di verificaione sono stabiliti come segue:

9.1	Sensori di portata con deflusso nominale	il pezzo fr.
	fino a 6 m <sup>3</sup> /h	93.50
	oltre 6 m <sup>3</sup> /h fino a 15 m <sup>3</sup> /h	133.10
	oltre 15 m <sup>3</sup> /h fino a 100 m <sup>3</sup> /h	181.50
	più di 100 m <sup>3</sup> /h	in base al tempo impiegato
	Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m <sup>3</sup> /h, allacciamento e posizione di montaggio uguali	
	6 fino a 10 pezzi	8 %
	11 fino a 19 pezzi	17 %
	a partire da 20 pezzi	26 %
9.2	Calcolatori di calore e di freddo	100.10
9.3	Sonde di temperatura, il paio	110.—
9.4	L'emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla somma dei relativi emolumenti di cui alle cifre 9.1–9.3.	
9.5	Contatori d'acqua calda con deflusso nominale	il pezzo fr.
	fino a 2 m <sup>3</sup> /h	76.70
	oltre 2 m <sup>3</sup> /h fino a 6 m <sup>3</sup> /h	92.60
	oltre 6 m <sup>3</sup> /h fino a 15 m <sup>3</sup> /h	124.60
	oltre 15 m <sup>3</sup> /h fino a 100 m <sup>3</sup> /h	156.50
	più di 100 m <sup>3</sup> /h	in base al tempo impiegato
	La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo la cifra 9.1.	
9.6	Contatori di calore del vapore surriscaldato	in base al tempo impiegato
9.7	La parte da devolvere al METAS per i strumenti di misurazione secondo la cifra 9	15 % dell'emolumento di verificaione

## 10 Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione

Gli emolumenti di verificaione sono stabiliti come segue:

10.1	Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica	il pezzo fr.
	dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 detettore	616.—
	per detettore addizionale	275.—
	dosimetri per la radiologia dentale	242.—
	dosimetri per il prodotto dose-superficie	374.—
	dosimetri per la tomografia	242.—
	chilovoltometri (non-invasivi)	220.—
	misuratori del prodotto mAs (invasivi)	154.—
	cronometri d'esposizione	154.—
	sensitometri	231.—

	Densimetri	165.—
	fotometri, luxmetri	93.50
10.2	Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne strumenti con fino a 10 punti di misurazione prove di apparecchiature complesse quali strumen- ti per il controllo dell'ambiente, camere di ionizza- zione di riferimento, apparecchi con piú detettori o piú qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d'allarme	165.—      330.—
10.3	Strumenti di misurazione delle contaminazione superficiale strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi fino a 4 nuclidi	165.—
	strumenti con esigenze piú elevate (monitor per mani e piedi e con piú di 4 nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo)	330.—
10.4	Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon il pezzo fr. un solo punto di misurazione durante la misura- zione comparativa annuale del laboratorio di verificaione	330.—
	in tutti gli altri casi	in base al tempo impiegato
10.5	Strumenti per misurare l'attività (principio a camera di ionizzazione a pozzetto)	
10.5.1	verificaione di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni	1177.—
		il pezzo fr.
10.5.2	verificaione di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo con fino a cinque diversi nuclidi e le relative impostazioni	1342.—
10.5.3	misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione	22.—
10.5.4	misurazione comparativa del tipo A con Tc-99m	495.—
10.5.5	misurazione comparativa del tipo A con I-131	660.—
10.5.6	misurazione comparativa del tipo B	330.—
10.6	Parte da devolvere al METAS	
10.6.1	Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.1 a 10.5.2	10 % dell'emolumento di verificaione
10.6.2	Strumenti di misurazione secondo le cifre 10.5.4 a 10.5.6	15 % dell'emolumento di verificaione



**11 Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia**

11.1 Gli emolumenti dei laboratori di verificaazione sono riscossi in base al tempo impiegato.

L'utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte.

11.2 Parte dell'emolumento da devolvere al METAS; per ogni strumento verificato fr. 110.—

**12 ...**

**13 Strumenti di misurazione per la circolazione stradale**

Gli emolumenti di verificaazione sono stabiliti come segue: per strumento fr.

13.1 Strumenti di misurazione della velocità mediante radar 1419.—

13.2 Laserscanner 2035.—

13.3 Tachigrafi montati sui veicoli 693.—

13.4 Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo 907.50

13.5 Spire induttive o sensore piezo, per la prima corsia 660.—  
per ogni successiva corsia nel medesimo posto 385.—

13.6 Strumenti d'esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la emolumento sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)  
Sistemi di prova standard 214.50  
Sistemi di prova speciali 302.50

13.7 Parte dell'emolumento da devolvere al METAS

13.7.1 Strumenti di misurazione in conformità di 13.1 a 13.5  
Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificaazione e per anno fr. 1500.—  
Parte per ogni strumento verificato 7,5 % dell'emolumento di verificaazione

13.7.2 Strumenti d'esame in conformità a 13.6  
Parte per ogni apparecchio verificato 10 % dell'emolumento di verificaazione

**14 Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione**

Gli emolumenti di verificaazione sono stabiliti come segue: per ogni prova effettuata fr.

14.1 Prova generale 42.—

Controllo dell'ermeticità 9.—

Termometro per i gas di scarico 28.—

Termometro per l'aria di combustione 23.—

Volume campione per la determinazione dell'indice di fuliggine 23.—

O<sub>2</sub> 23.—

---

	CO	23.—
	NO	23.—
	CO/H <sub>2</sub>	19.—
	NO <sub>2</sub>	19.—
14.2	Parte da devolvere al METAS	10 % dell'emolumento di verificaione